

LEGGE REGIONALE N. 25 DEL 19-10-2004 REGIONE CALABRIA

Statuto della Regione Calabria

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA N. 19 del 16 ottobre 2004
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 6 del 23-10-2004

TITOLO VI

RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

ARTICOLO 48

Consiglio delle Autonomie locali

1. È istituito presso il Consiglio regionale il Consiglio delle Autonomie locali, quale organo rappresentativo degli enti locali e di consultazione e cooperazione tra gli stessi e gli organi della Regione.

2. Il Consiglio è composto da un numero di membri fissato dalla legge, comunque non superiore a trentacinque.

3. La legge regionale:

a) disciplina le modalità e i criteri di composizione dell'organo, garantendo la rappresentanza dei diversi livelli istituzionali interni agli enti locali, ispirandosi a criteri di pluralismo politico e di rappresentanza territoriale nella individuazione dei suoi componenti, tutelando la rappresentanza dei **piccoli comuni**, dei comuni montani, nonché dei comuni delle minoranze linguistiche.

b) garantisce piena autonomia nella scelta del Presidente, nella propria organizzazione e nell'uso dei mezzi messi a sua disposizione;

c) assicura l'attribuzione di strumenti e mezzi finanziari;

d) prevede forme di raccordo tra il Consiglio delle Autonomie locali e la Giunta regionale.

4. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime pareri sulle proposte di modifica dello Statuto, sulle proposte di legge aventi ad oggetto la determinazione o la modifica del riparto delle competenze tra Regione ed enti locali ovvero tra enti locali, l'istituzione di enti regionali, il conferimento o la delega di funzioni e delle relative risorse, il documento di programmazione economico-finanziaria, il bilancio e il programma regionale di sviluppo.

5. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime il proprio parere su ogni altra questione ad esso demandata dal presente Statuto e dalle leggi regionali.

6. Con il Regolamento interno del Consiglio regionale sono stabilite le modalità e i termini per la trasmissione degli atti e per l'acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali da parte delle Commissioni permanenti e del Consiglio regionale.

7. Nel caso di parere contrario sulle proposte di legge sottoposte alla valutazione del Consiglio delle Autonomie locali, il Consiglio regionale può comunque procedere alla relativa approvazione con la maggioranza dei Consiglieri.

8. Il Consiglio delle Autonomie locali può proporre alla Giunta regionale la promozione della questione di legittimità costituzionale nei casi previsti dall'articolo 127, comma 2, della Costituzione.

9. Con le modalità previste dall'articolo 39, il Consiglio delle Autonomie locali, a maggioranza assoluta dei componenti, esercita l'iniziativa delle leggi regionali.